

Comune di Alà dei Sardi

Assessorato Servizi Sociali

BANDO

per l'assegnazione del contributo a favore di cittadini soggetti ad un atto di sfratto per "morosità incolpevole" - Annualità 2017

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Regionale n. 57/3 del 25/10/ - viene indetto un bando di concorso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di cittadini soggetti ad un atto di sfratto per "morosità incolpevole" - Annualità 2017.

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale **site nel Comune di Alà dei Sardi** e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, **oggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole**, avvenuto nel corso del 2017.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare verificatasi prima o durante il 2017, e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2017, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1. **la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2017** : si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (2015) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa.

Poichè l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso, l'attestazione ISEE per i redditi 2015, si fa riferimento:

- **all'ISEE ordinario calcolato nel 2017 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui i redditi del 2015** non abbiano subito rilevanti variazioni nell'anno precedente . In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2015 viene considerato valido anche per il 2016 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2015, sostanzialmente invariato nel 2016, con il

reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

- **all'ISEE calcolato nel 2017 sui redditi percepiti nel 2016, c.d. ISEE corrente nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2015** e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo all'anno 2016 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.
- 2. **perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2017:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2017, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole. Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2017 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2016 computato per il medesimo periodo di tempo.
- 3. Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate per almeno il 30% sul reddito I.S.E. e sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2017.

Art. 2 – Criteri per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a. reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
 - b. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
 - c. contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2017) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;**
- d) essere:
- ➔ residenti nel Comune di Alà dei Sardi ;
 - ➔ cittadini italiani ovvero di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini immigrati extra comunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

e) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ✓ ultrasessantenne;
- ✓ minore;
- ✓ con invalidità accertata per almeno il 74%;
- ✓ in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Si precisa che il nucleo familiare preso in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Art. 3 – Punteggi

Le domande - i cui requisiti d'accesso sono indicati all'art.2 - sono collocate in graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

1) CONDIZIONE ECONOMICA NUCLEO FAMILIARE

ISEE (Euro)	PUNTEGGI
Fino a € 4.500,00	20
Da 4.500,01 a 7.500,00	15
Da 7.500,01 a 10.000,00	10
Da 10.000,01 a 12.500,00	5
Da 12.000,01 a 15.000,00	4
Da 15.000,01 a 17.500,00	3
Da 17.500,01 a 20.000,00	2
Da 20.000,01 a 26.000,00	1

2) CONDIZIONE SOCIALE

Requisiti	PUNTEGGI
Presenza di figli minori. Per ogni figlio pt.2	Max. pt. 6
presenza di anziani ultrasessantenni.	Per ogni anziano – punti 1
presenza di portatori di handicap pari o superiore al 74% (a prescindere dal numero degli invalidi) da documentare	Pt. 4
nuclei familiari in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale	Pt.2

A parità di punteggio si tiene conto della data di esecuzione dello sfratto.

Art. 4 - Entità dei contributi

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare la somma complessiva di euro **12.000,00**. L'elargizione del contributo avviene esclusivamente mediante delega al locatore.

L'ammontare della morosità è indicata nell'atto di citazione e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per **evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell'alloggio per differire lo sfratto**. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a **mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa"**.

Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità **per un massimo di 12 mesi**

Art. 5- Destinazione dei contributi.

I contributi sono destinati:

- fino a un massimo di **8.000,00** euro a **sanare la morosità incolpevole** accertata qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale **rinuncia all'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- fino a un massimo di **6.000,00** euro, a **ristorare** i canoni corrispondenti alle **mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il **differimento** dell'esecuzione del

provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione** abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a **canone concordato** fino alla capienza del contributo **massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00**.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Le ipotesi sub a), sub b) e sub c) possono combinarsi con la sub d), garantendo così all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, l'ipotesi sub a) è combinabile con la sub d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati dovranno far pervenire, debitamente compilato in ogni sua parte, il modulo disponibile:

- All'ufficio Servizi Sociali del Comune
- Sul sito istituzionale del Comune di Alà dei Sardi (www.comune.aladeisardi.ot.it);

contenente la dichiarazione, da rendere in modo chiaro e corretto, del possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare e le condizioni che danno diritto al punteggio.

La dichiarazione sarà resa dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, e pertanto sarà soggetta a sanzioni amministrative e penali in caso di non veridicità.

Il Comune si riserva l'effettuazione dei controlli disposti d'ufficio delle dichiarazioni rese.

Le domande dovranno essere presentate, **a pena di esclusione**, presso l' **Ufficio Protocollo** (piano terra) del Comune di Alà dei Sardi, **sino alle ore 13.00 del giorno 30 dicembre 2017**

Le domande che perverranno oltre tale termine saranno escluse.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede unicamente il timbro del protocollo comunale, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora la domanda sia recapitata l'ultimo giorno utile per la presentazione). Le modalità di scelta per la consegna o l'invio della domanda e la responsabilità per eventuali ritardi rispetto al termine indicato nel bando di concorso, sono ad esclusivo carico del richiedente.

Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, presso il Palazzo Comunale. 1 (Tel. 079-7239006).

Gli uffici sono aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì di mattina e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 18,30.

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. fotocopia del contratto di locazione in corso di validità;
2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia di un documento di identità in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda;
4. copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
5. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel precedente art. 1;

6. documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni previsti ai punti 1, dell'art.3, prodotta sotto forma di autodichiarazione e controfirmata dal proprietario dell'alloggio con allegata fotocopia di documento d'identità di quest'ultimo;

7. copia attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dall'INPS in corso di validità;

8. documentazione attestante le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore al 74% e documentate con copia del relativo verbale d'invalidità.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate al Settore Servizi Sociali entro e non oltre il termine di **5 gg.** dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria prevista per il giorno **10 gennaio 2017.**

Art. 7 - Motivi di esclusione delle domande

Sono escluse le domande:

a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;

b) non redatte sull'apposito modello;

c) dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti;

d) relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste all'art. 2.

È inoltre vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

Art. 8 - Altre disposizioni

Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell'Ente.

Si avvisa che l'inserimento del richiedente nella graduatoria di merito non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, gli aventi diritto saranno identificati sulla base delle risorse disponibili.

La Regione Autonoma della Sardegna ripartirà i fondi complessivamente disponibili tra i Comuni individuati quali beneficiari perché caratterizzati da forte tensione abitativa, sulla base delle domande ammissibili pervenute a ciascun Comune.

Qualora i fondi messi a disposizione del Comune di Alà dei Sardi sulla base del suindicato procedimento non dovessero soddisfare le domande inserite nelle ultime posizioni utili della graduatoria, ed in presenza di aventi diritto con parità di punteggio, si procederà all'assegnazione del contributo residuo mediante sorteggio tra gli ultimi con punteggio più basso tra gli aventi diritto.

Alà dei Sardi, lì 22.11.2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Francesco Ledda